

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Rilascio di exequatur**

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Nacci, console aggiunto di Argentina a Napoli.

(8898)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lorenzo Quaranta, console onorario aggiunto di Austria a Bari.

(8951)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Guidi, console onorario di Germania a San Remo.

(8952)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Wernez Kick, console generale di Germania a Napoli.

(8953)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hermann Bünemann, console di Germania a Milano.

(8954)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorg Krieg, console generale di Germania a Genova.

(8955)

MINISTERO DELLE FINANZE**Avviso di rettifica**

Alla pagina 5310 della *Gazzetta Ufficiale* n. 212, del 23 agosto 1971, la denominazione delle merci riportata al numero della tariffa 02.01-A-II-a), statistica 006 e statistica 009, deve leggersi:

« beta. quarti anteriori e busti
gamma. quarti posteriori e sella »

anzichè:

« beta. busti e quarti inferiori
gamma. selle e quarti posteriori ».

(8949)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo in lire italiane per kg., salvo diversa indicazione	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (a)	6,70 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	71,10	34,40 (b)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	71,10	34,40 (b)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	301,30	343,75 (c) (d)
	18	2. altre	82,45	140,60 (c) (e)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	144,95	156,25 (c) (f)
	25	2. congelato	154,95	78,10 (c) (g)
	28	3. essiccato	305,55	512,50 (c)

(a) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa, Australia e Romania.

A decorrere dal 30 maggio 1971, il supplemento di prelievo è aumentato a lire 59,70. A decorrere dal 30 maggio 1971 ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 118,75. A decorrere dal 17 luglio 1971 ai prodotti originari da Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 118,75.

(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(d) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di L. 601,55. A decorrere dal 27 giugno 1971 ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di L. 601,55.

(e) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.

(f) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Romania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Etiopia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(g) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Romania, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(7786)